

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/1992** (ECLI:IT:COST:1992:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **05/02/1992**; Decisione del **21/02/1992**

Deposito del **09/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **18/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18046**

Atti decisi:

N. 99

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-9 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), 9, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

1° luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Barberis Franco ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nella causa promossa da Barberis Franco ed altri nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la riliquidazione della pensione loro corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata alla contribuzione alla concorrenza dell'importo di volta in volta fissato come massimale di pensione; dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione; degli artt. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, 9 della legge 15 aprile 1985 n. 140, 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette norme non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in esse rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e successive scadenze;

che, ad avviso del giudice a quo, non solo le norme censurate determinerebbero irrazionali disparità di trattamento fra pensionati in relazione al solo elemento casuale della data di collocamento a riposo nonché fra i pensionati del settore pubblico e quelli del settore privato, ma trascurerebbero altresì la necessità di corrispondenza fra la contribuzione versata (calcolata su tutta la retribuzione) e le pensioni (calcolate solo su una parte della retribuzione);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 120 del 1989; 171 del 1990 ecc.) e che non sono stati dedotti nuovi e diversi profili di censura;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), 9, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.